

Civile Ord. Sez. L Num. 6941 Anno 2020

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE

Relatore: GARRI FABRIZIA

Data pubblicazione: 11/03/2020

ORDINANZA

sul ricorso 15751-2016 proposto da:

PELLEGRINO GUGLIELMO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio
dell'avvocato GIUSEPPE VISCOMI, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato CARLO PICARONE;

- **ricorrente** -

contro

TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L., (già
SHARED SERVICE CENTER), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli
avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI,
FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e

2019

3176

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

difendono;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 9163/2015 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/12/2015 R.G.N.
9528/2012.

h

RILEVATO CHE

1. Guglielmo Pellegrino convenne in giudizio la Shared Service Center e chiese di essere reintegrato nelle mansioni di analista informatico oltre che la condanna della convenuta al risarcimento del danno professionale, esistenziale, morale e biologico in relazione al demansionamento subito.

1.1. Espose il ricorrente di essere stato lasciato inoperoso dall'agosto del 2003 per circa 56 mesi durante i quali, per circa due mesi, gli erano state attribuite mansioni inferiori rispetto al suo livello di inquadramento che, comunque, lo impegnavano per non più di 3-4 giorni al mese.

1.2. Dedusse che già in precedenza, con riguardo al periodo 1996/2003, aveva denunciato di essere stato demansionato dalla allora Finsiel s.p.a. e che, con sentenza del Tribunale di Roma n. 940 del 2006, passata in giudicato, la società era stata condannata a restituirlo alle mansioni spettanti ed a risarcire il danno da demansionamento.

1.3. Evidenziò che, ciononostante, la datrice di lavoro gli erogò le somme dovute ma non lo assegnò alle mansioni spettanti e che dunque il demansionamento si era protratto dal 2003 e fino al 2008 sebbene la sentenza facesse stato anche nei confronti della Shared Service s.r.l., poi Telecom Italia Information Technology s.r.l., cessionaria del ramo Corporation Solutions di Finsiel s.p.a..

2. Il Tribunale di Roma respinse le domande di accertamento di svolgimento di mansioni superiori e di risarcimento del danno esistenziale mentre accolse la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno alla professionalità e biologico patito dal lavoratore a causa del protratto demansionamento.

3. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza, ha corretto l'errore materiale in cui era incorsa la sentenza di primo grado chiarendo che il demansionamento si era protratto dal 2003 al 2008. Ha poi rigettato la domanda relativa al risarcimento del danno alla professionalità evidenziando che le allegazioni del ricorrente erano

r.g. n. 15751/2016

generiche sia con riguardo alla quantità e qualità dell'esperienza lavorativa precedente che con riferimento all'esito finale della dequalificazione anche in relazione alle occasioni di lavoro più favorevoli perse nel periodo in contestazione.

4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso Guglielmo Pellegrino articolando tre motivi ai quali resiste con controricorso Telecom Italia Information Technology s.r.l., già Shared Service s.r.l.. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc.civ..

CONSIDERATO CHE

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 112 e 437 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ..

5.1. Sostiene la ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto, nella memoria di costituzione in primo grado non vi era alcun riferimento alla carenza espositiva del ricorso ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ. poiché ci si doveva della mancanza di allegazione probatoria e non, come dedotto in appello, della mancanza di specifiche allegazioni in fatto.

6. La censura è infondata.

6.1. Dall'esame degli atti, autorizzato dalla natura della censura, si evince che la società aveva esattamente contestato l'insussistenza di specifiche allegazioni in fatto utili a dimostrare l'esistenza del danno alla professionalità e dunque la Corte legittimamente ha verificato se erano stati dedotti argomenti in fatto (contenuto delle mansioni spettanti e di quelle in concreto attribuite) che consentissero al giudice di procedere nell'istruttoria.

7. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione degli artt. 115 2° comma, 1218, 1223, 2103, 2697, 2727 e 2729 cod.civ., non può essere accolto.

7.1. Va rammentato che il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale. Si tratta di danno che è suscettibile di essere dimostrato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 cod.civ., anche

r.g. n. 15751/2016

attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, di tal che possono essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr. Cass. del 03/01/2019 n. 21, 26/02/2009 n. 4652 e di recente Cass. 23/07/2019 n.19923) ma pur sempre, come si è detto, sulla base di un quadro fattuale da cui il giudice possa desumere in via presuntiva la sua esistenza. Rientra tra gli apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e perciò incensurabili in sede di legittimità la verifica dell'esistenza di allegazioni sufficienti da parte del lavoratore, che ne è onerato, da cui poi desumere l'esistenza del danno da demansionamento professionale e procedere ad una determinazione della sua entità anche in via equitativa.

7.2. Orbene la Corte territoriale ha esattamente applicato tali principi e con valutazione di fatto in questa sede incensurabile ha escluso di potere desumere dai fatti allegati il danno reclamato e la sua ricostruzione, che non viola nessuna delle disposizioni richiamate in tema di prova, non può essere qui censurata.

8. Neppure l'ultimo motivo di ricorso, con il quale è denunciata con riguardo all'art. 360 primo comma n. 5 ed all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. la motivazione apparente e perplessa della sentenza con omesso esame di fatto decisivo può essere accolto atteso che nel ricorso non viene neppure indicato quale sia il fatto decisivo il cui esame la Corte abbia trascurato.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo vanno poste a carico del ricorrente soccombente.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 *bis* del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.



r.g. n. 15751/2016

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, €200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 *bis* del citato d.P.R., se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 15 ottobre 2019

